



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 17 del mese di APRILE DUEMILAVENTISEI

IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. ALBENZIO RICCIARDIELLO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. A _____
Con l'assistenza del Cancelliere Dott. Nicola De Toma

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

1.

2. nei confronti di

I _____, nato a F _____ (BA) il 9/ _____ e
residente in _____ alla via _____ ed è elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. C _____, libero, assente.

Difeso di fiducia dall'Avv. C _____, presente.

IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti:

PM e DIFESA: non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

N. 3470/23 R.G.P.M.

N. 4624/25 R.G. Trib.

N. _____ Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il _____

TRASMESSA AL P.G. _____.

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod. 71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9



Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art. 27 reg.es.

IMPUTATO



1) per il delitto di cui all'art. 11 D.L.vo 74/2000 poiché nella qualità di socio amministratore dal 25.02.2017 e liquidatore dal 14.09.2019 della società "A _____ & C. SNC" in liquidazione dal 14.09.2019, con sede in _____ (BA) alla Via _____ ed esercente attività di _____ - a seguito di un'attività di verifica dell'AdE di Bari - al fine di sottrarre la predetta società al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA pari a € 692.175,40, compiva atti fraudolenti sui beni della società che amministrava tali da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Ca. _____, 10.03.2018

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del 20/12/2025 il pubblico ministero ha citato a giudizio D. 
;  disponendone la comparizione dinanzi a questo Tribunale in
composizione monocratica per rispondere del reato indicato in epigrafe.
L'udienza del 9/1/2026 è stata rinviata a causa dell'irregolarità della notifica del
decreto all'imputato e al difensore di fiducia.
All'udienza celebrata in data odierna preso atto dell'intervenuto decorso del termine
prescrizionale, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini in
epigrafe trascritti.

Risulta dal decreto di citazione per l'udienza di comparizione predibattimentale
che l'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 11 D.lgs. 74/2000.
La data di accertamento dei fatti è indicata nel "10 marzo 2018".
Si premette che il tempo idoneo a prescrivere il reato di cui alla contestazione è
quello ordinario di sei anni, eventualmente aumentato di $\frac{1}{4}$ (e dunque sette anni e
sei mesi), nel caso sia intervenuto un atto interruttivo della prescrizione.
Conseguentemente il termine prescrizionale massimo, comprensivo del periodo di
sospensione, risulta spirato alla data del 10/9/2025.
Non emergendo dagli atti la prova della estraneità dell'imputato al fatto a lui
ascritto, si impone la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione.

P.Q.M.

Applicato l'art. 531 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti di 
;  con riferimento al reato ascritto, siccome estinto per intervenuta
prescrizione.

Motivazione contestuale.

Bari, 17 aprile 2026

Il Giudice
Dr. Albenzio Ricciardiello



FIRMATO E DEPOSITATO
il 17/04/2026 alle ore 16:06
ALBENZIO RICCIARDIELLO